CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

ARTICOLO 1 – NORME, DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

Le presenti Condizioni Generali di Appalto costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto.
Si intende quale Contratto l'insieme dei documenti costituiti dal contratto stesso e/o, se diversi, l'Ordine, gli eventuali allegati e ordini attuativi, che disciplinano i rapporti tra ENGIE e il Fornitore.
Le presenti Condizioni Generali di Appalto non si applicano alle forniture di prodotti disciplinate da specifici accordi quadro.
ENGIE è anche definito **Committente.**
In caso di contrasto tra le condizioni generali e quelle speciali, prevalgono queste ultime.
Con la conclusione del contratto il Fornitore prende atto ed accetta i principi vincolanti del Gruppo ENGIE in materia di etica, ambiente e responsabilità sociale descritti nella Carta Etica, nella guida alle pratiche dell'Etica e della Policy *"Ethics of Business Relationship: governing principles*", pubblicate sul sito www.engie.com.
Il Fornitore dichiara altresì di conoscere e di impegnarsi a rispettare il Modello 231 del Committente (e sue eventuali successive modifiche o aggiornamenti), le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni ed igiene, nonché le previsioni contenute nel documento "obiettivo infortuni zero – regole salva-vita" Allegato a ciascun Ordine.

ARTICOLO 2 - ACCETTAZIONE DELL'ORDINE DI APPALTO E DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI - FORMA

2.1 L'assegnazione dell'affidamento deve essere formalizzata da ENGIE unicamente attraverso l'emissione di uno specifico Ordine di appalto a favore del Fornitore contenente le condizioni economiche e operative di dettaglio.
2.2 L'Ordine verrà formalizzato da Engie mediante l'inserimento dello stesso sulla piattaforma https://e-procurement.engie.it/.
L'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore verrà formalizzata e completata seguendo la procedura e le istruzioni contenute nella piattaforma https://e-procurement.engie.it/
Confermando l'Ordine attraverso la procedura online, il Fornitore dichiara di aver accettato il contenuto e le condizioni dell'Ordine, inclusi gli allegati tecnici, economici, nonché il contenuto delle presenti Condizioni Generali di Appalto prendendo altresì atto che ENGIE non si ritiene vincolata a condizioni diverse se non preventivamente concordate per iscritto e che le presenti Condizioni generali prevalgono sulle eventuali condizioni del Fornitore.
2.3 Alternativamente alla procedura online sopra descritta, l'Ordine di appalto si intenderà tacitamente accettato dopo sette giorni, salvo diversa comunicazione da parte del Fornitore da inviarsi tramite PEC; nello stesso termine Engie ha la facoltà di revocare l'Ordine.
L'esecuzione dell'Ordine di appalto da parte del Fornitore o l'accettazione tacita di cui al precedente comma costituisce completa accettazione dello stesso, delle presenti Condizioni generali e dei relativi allegati tecnici, economici e disciplinari (Capitolati, specifica tecnica, disegni, ecc.).

Documenti scambiati tra il Fornitore e il Committente

I documenti contrattuali devono essere in forma elettronica e devono indicare l'autore degli stessi certificandone la provenienza ed i dati di contatto elettronici che ciascuna Parte deve utilizzare nello svolgimento del rapporto.
I documenti scambiati in formato elettronico sono considerati conformi all'originale e sono vincolanti. Essi hanno pieno valore probatorio e, ove necessario, le Parti si impegnano a conferire ad essi il valore probatorio riconosciuto dalla legge alle copie cartacee dei documenti scritti.

ARTICOLO 3 – DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Il Fornitore si obbliga, anche per il fatto dei suoi incaricati ai sensi dell'art. 1381 del Codice civile, a svolgere le attività nel più stretto rispetto delle norme vigenti e dei principi di assoluta correttezza professionale e in conformità all'Ordine e alle specifiche tecniche previste negli allegati tecnici, economici e disciplinari ivi allegati.
All'atto del perfezionamento del contratto e/o l'iniziata esecuzione dell'Ordine, il Fornitore dichiara di:

a) disporre di macchinari, attrezzature e personale qualificato, nonché di capacità tecniche e finanziarie atte a garantire l'esecuzione dei lavori oggetto dell'Ordine con organizzazione dei mezzi necessari e con assunzione di tutte le responsabilità ed i rischi relativi;
b) Ove sul cantiere siano presenti maestranze di lingua diversa dall'italiano, garantire la piena comprensione della comunicazione durante l'espletamento dell'attività, prevedendo che almeno un caposquadra abbia una buona padronanza della lingua inglese;
c) essersi recato sul luogo, di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni ambientali e di sicurezza in cui dovranno essere eseguite le prestazioni, delle strade d'accesso, e in genere di conoscere tutte le condizioni generali, Particolari e locali, di fatto e di diritto, nonché tutti i rischi ed oneri connessi, che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi unitari e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dei lavori e di non avere rilievi o eccezioni di sorta da sollevare, ritenendoli idonei ed adeguati;
d) possedere tutte le autorizzazioni e licenze stabilite dalle norme di legge e richieste dalle autorità competenti per svolgere l'attività di carattere imprenditoriale con l'obbligo di operare costantemente nell'ambito delle stesse e delle vigenti regolamentazioni in materia;
e) osservare, sotto sua esclusiva e diretta responsabilità, tutte le prescrizioni legislative in campo assicurativo, previdenziale e antinfortunistico, nonché di applicare il vigente contratto di lavoro di settore nei confronti dei propri dipendenti;
f) avere effettuato ogni opportuna verifica delle attrezzature e degli strumenti di lavoro nonché una valutazione dei rischi in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

Assicurare la condivisione della documentazione di sicurezza per il funzionamento e/o la manutenzione strutture/attrezzature adottate, ivi inclusi i disegni dettagliati e le istruzioni. Rendere la formazione necessaria per garantire la sicurezza delle attività. Il Fornitore si obbliga a informare tempestivamente per iscritto il Committente di ogni situazione che possa mettere in discussione l'esecuzione del Contratto, quali: (i) l'insolvenza del Fornitore o la sua sottoposizione ad una procedura concorsuale comunque denominata; (ii) qualsiasi situazione equivalente come lo scioglimento o il trasferimento parziale o totale della sua attività; (iii) qualsiasi modifica della sua organizzazione societaria che abbia effetto sull'esecuzione del Contratto.
Il Fornitore si obbliga ad adottare ogni misura necessaria a preservare e garantire la sicurezza dei sistemi informatici del Committente mediante l'impiego di ogni strumento all'uopo necessario quali, ad esempio, gli ultimi aggiornamenti di sicurezza dei sistemi operativi e antivirus.
Sarà inoltre onere del Fornitore inviare al Committente la documentazione aggiornata comprovante:

i. iscrizione Camera di Commercio (validità 6 mesi dall'emissione);
ii. Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445;
iii. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08;
iv. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e, ove richiesto, Documento Unico di regolarità fiscale (DURF);
v. Estremi massimali assicurativi (RCT-RCO)
vi. Elenco nominativi personale che interverrà nei lavori, specificando la percentuale del personale temporaneo rispetto ai limiti eventualmente autorizzati in forma scritta nell'Ordine
vii. Piano operativo di sicurezza (POS)

Il Fornitore dovrà altresì rispettare scrupolosamente i requisiti essenziali di sicurezza delle macchine fornite e messe in servizio, ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e successivi emendamenti, avendo cura che tutte le macchine cui sia applicabile detta normativa siano contrassegnate da apposita marcatura "CE" e corredate dal relativo certificato di conformità.
Il Fornitore si deve astenere dal fornire ai Clienti informazioni ingannevoli o decettive o comunque contrarie ai doveri e verità. In Particolare, il Fornitore si impegna a osservare e a far osservare le disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette di cui agli art. 20 e ss. del d.lgs. n. 206/2005 ("Codice del Consumo").
Il Committente è sollevato da qualsiasi responsabilità in relazione ai mezzi, beni, materiali in giacenza di proprietà del Fornitore.
All'inizio dei lavori verrà nominato un Capo Responsabile che possa fare da tramite con i responsabili del Committente e risponda a questi dell'operato dei dipendenti.
Il Fornitore si impegna a collaborare con il personale del Committente in caso di eventuali incidenti o necessità di spegnimento incendio, atti di vandalismo, etc.
Gli eventuali allacciamenti all'impianto elettrico, aria compressa etc. del Committente dovranno comunque essere effettuati con l'approvazione del personale responsabile del Committente.
I Capi Responsabili del cantiere potranno intervenire, durante l'esecuzione dei lavori e al termine degli stessi, al fine di garantire la esecuzione a regola d'arte dei lavori.

Il Fornitore è unico e diretto responsabile del rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali verso il personale dipendente e non (ivi inclusi collaboratori e/o terzi incaricati), di cui si avvalga nello svolgimento delle attività. Esso manleva e tiene indenne ENGIE da ogni pretesa o conseguenza connessa alla violazione o inadempimento dei citati obblighi; ENGIE è autorizzata a trattenere quanto dovesse risultare dovuto a tale titolo dai compensi maturati dal Fornitore.
Nel caso di violazioni da parte dei suoi incaricati o di soggetti appartenenti all'organizzazione del Fornitore, questi, ferme le responsabilità eventualmente già maturate, è tenuto ad intraprendere tutte le iniziative nella sua disponibilità volte ad evitare il ripetersi di dette condotte. ENGIE può chiedere al Fornitore di sostituire coloro che abbiano commesso la violazione con altri dipendenti. ENGIE si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore di sostituire il personale non gradito con altro avente adeguata idoneità e capacità tecnico-professionale, entro 14 giorni dalla richiesta senza che ciò comporti alcun diritto di richiedere e/o ottenere eventuali indennizzi in capo al Fornitore e/o eventuali oneri in capo ad ENGIE.
Fatti salvi i suoi obblighi contrattuali e salvo diverso accordo scritto con il Committente il Fornitore si impegna a non affidare alle persone chiave coinvolte nelle opere un lavoro identico o simile a quello eseguito per conto del Committente per conto di una terza parte che è un concorrente del Committente, durante il periodo di validità del Contratto e per un (1) anno successivo.
ENGIE ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, previo avviso, ispezioni presso il Fornitore, partecipazioni a campione in eventuali interventi, contatti con i Clienti, allo scopo di verificare il corretto adempimento delle obbligazioni da questo assunte e il mantenimento dei requisiti di riservatezza, qualità, sicurezza e ambiente, nonché, in vista della ottimale esecuzione delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi, di fornire opportune istruzioni e prescrizioni. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione di ENGIE tutte le informazioni e la documentazione volte a verificare l'andamento dell'attività; è fatto salvo quanto eventualmente previsto per l'attività di collaudo.
L'esercizio delle facoltà di controllo e verifica, la richiesta di allontanamento del personale non costituiscono ingerenza nelle modalità di esecuzione delle attività e non mitigano né incidono sulle responsabilità e doveri del Fornitore. Il mancato esercizio di tali facoltà non costituisce acquiescenza.

ARTICOLO 4 - RISPETTO DELLE REGOLE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Fornitore si impegna a rispettare ed applicare le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nei contratti collettivi nazionali di riferimento, nonché tutte le altre norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, incluso il DPR 177/201 e previsioni stabilite dal Committente nell'Allegato "obiettivo infortuni zero" che lo stesso dichiara di ben conoscere, impegnandosi incondizionatamente alla loro integrale osservanza nell'esecuzione delle prestazioni affidate con il Contratto.
Il Fornitore, inoltre, garantisce che il proprio personale addetto al cantiere sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione.
Il Fornitore garantisce che i propri dipendenti, nello svolgimento delle attività affidate, osservino scrupolosamente tutte le disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro e antinfortunistica adottate dal Committente. Il Fornitore è tenuto a conoscere ed applicare tutta la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e le procedure di sicurezza sul lavoro vigenti nel sito oggetto del Contratto, monitorandone il puntuale rispetto da parte del personale preposto.
Il Fornitore ha inoltre l'obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; di tenere conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
Il Fornitore deve informare immediatamente il Committente di ogni incidente, evento o situazione pericolosa occorsi sul cantiere, trasmettendo una analisi dell'evento nonché l'indicazione delle misure correttive approntate o da approntare.
Nel caso di situazioni di pericolo o di rischio per la salute e la sicurezza, se necessario in base alla specifica situazione, il Fornitore deve interrompere l'esecuzione delle singole prestazioni o sospendere le attività del cantiere, dandone tempestiva comunicazione al Committente.
In caso di grave o reiterata inosservanza alle disposizioni di legge o del Contratto, il Fornitore deve allontanare dal sito il personale che risulti inadempiente.
Nel caso in cui la violazione e la inosservanza delle regole e disposizioni dettate in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni determino una sospensione del cantiere o di singole prestazioni, il Fornitore sarà tenuto ad indennizzare il Committente. La misura dell'indennizzo sarà determinata avuto riguardo all'impatto economico della sospensione del cantiere e delle prestazioni e comprenderà i costi necessari per ripristinare le

condizioni di sicurezza richieste ed ogni alto costo comunque sostenuto dal Committente.
Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere in copia per conoscenza al Committente le denunce di infortunio o di malattia professionale effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori in sito, indicando anche il numero di ore lavorate, entro 3 (tre) giorni dalla data di effettuazione della denuncia, e a tenersi a sua disposizione per eventuali rilievi sulle cause e circostanze che li hanno determinati.
Il Fornitore deve elaborare il proprio Piano Operativo di sicurezza (POS) e sottoporlo al Coordinatore per la Esecuzione, per la valutazione di idoneità e di coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Progettazione, con obbligo di procedere alle eventuali necessarie modifiche e integrazioni del proprio POS.

ARTICOLO 5 - TERMINI DI CONSEGNA – PENALI DA RITARDO
Il Fornitore si impegna ad attenersi strettamente ai termini di consegna negoziati riportati sull'Ordine che sono da considerarsi essenziali ed accettati.
La consegna dei lavori e la loro ultimazione risulteranno da processi verbali firmati dalle Parti.
Il Committente potrà disporre sospensioni totali o parziali dei lavori, quando, a suo insindacabile giudizio, lo consiglino motivi di carattere tecnico, di pubblico interesse o di Particolare necessità.
In tal caso il Fornitore non potrà sollevare eccezioni di sorta ed avanzare pretese di compensi od indennizzi, in conseguenza delle sospensioni ordinate, salva la corrispondente proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.
Il Fornitore sarà perciò responsabile di tutte le conseguenze per la ritardata consegna e la non conformità con quanto stabilito nell'Ordine del Committente.
Nel caso di ritardi di consegna il Committente si riserva a sua discrezione di:

i. fare eseguire in tutto od in parte i lavori presso ditte di fiducia addebitando i costi sostenuti al Fornitore, impregiudicato il diritto di risarcimento per eventuali maggiori danni subiti;
ii. applicare al Fornitore, in una penale dell'1% (uno percento) del valore della prestazione non consegnata nel termine stabilito per ciascun giorno completo di ritardo. Restano fermi., in aggiunta, tutti gli altri rimedi di legge o di contratto ed è fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

L'importo totale della penale non potrà essere superiore al 20% (venti percento) del valore dell'Ordine.
Saranno inoltre a carico del Fornitore, quale ulteriore componente del danno, l'importo corrispondente alle penali applicate a ENGIE in riferimento al Contratto, per inadempienze comunque imputabili al Fornitore.
5.2 Nel contratto o nell'ordine il Committente potrà, a propria discrezione, prevedere premi di accellerazione e utilità nel caso di compimento dell'opera prima del termine assegnato

ARTICOLO 6 – RISERVE-AUTORIZZAZIONI
Tutte le eventuali osservazioni, riserve, richieste e domande che il Fornitore ritenesse opportuno avanzare in merito all'esecuzione ed all'andamento dei lavori ad essa affidati, dovranno essere formulate, con la specificazione d'ogni elemento tecnico ed economico e con la documentazione eventualmente necessaria, entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui i fatti che hanno avuto luogo si siano verificati.
Il mancato rispetto dei termini, delle modalità e degli adempimenti di cui sopra comporterà la decadenza del Fornitore da ogni richiesta e pretesa fatta valere.
Il Fornitore non avrà il diritto di sospendere l'esecuzione dei lavori in attesa delle risposte alle eventuali osservazioni, riserve, richieste e domande avanzate al Committente.

ARTICOLO 7 - PREZZI
Il corrispettivo contrattuale è riportato sull'Ordine ed è accettato dal Fornitore. Esso tiene conto ed è determinato all'esito dei necessari sopralluoghi, delle verifiche di mercato e dei costi della sicurezza.
Esso si intende comprensivo di ogni onere generale e Particolare, inclusi quelli di sicurezza e di gestione dei rifiuti prodotti dal Fornitore, assumendosi il Fornitore la più ampia alea di sopportare eventuali oneri sopravvenuti, non previsti nel Contratto né prevedibili.
Gli importi concordati – ed ogni altro importo che le Parti dovessero concordare in separati atti – sono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto in deroga agli artt. 1467 e 1664 del Codice civile.; il Fornitore assume espressamente l'alea ed il rischio connessi al sopravvenire di diverse condizioni di esecuzione rispetto a quelle stabilite in sede di Ordine.
L'importo dei lavori verrà contabilizzato con cadenza mensile, sulla base degli stati di avanzamento lavori a fronte della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni e nel rispetto di tutte le obbligazioni del Fornitore di cui al Contratto.
Ove la prestazione sia resa in regime di subappalto, gli stati di avanzamento dei lavori con il Fornitore dovranno essere emessi successivamente all'emissione e approvazione degli stati di avanzamento dei corrispondenti lavori tra ENGIE ed il Cliente principale.

ARTICOLO 8 - FATTURE

Le fatture per le prestazioni saranno emesse previa autorizzazione di ENGIE per l'importo corrispondente a quello contabilizzato nei SAL emessi conformemente all'art. 7.
Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato XML e dovranno essere inviate tramite SDI - Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (http://www.fatturapa.gov.it).
La fattura elettronica dovrà essere prodotta indicando nel file XML come codice destinatario "0000000" (sette zeri) e dovranno sempre essere indicati, nell'apposito campo del tracciato XML, la Partita IVA della società committente del Gruppo ENGIE (indicata nella testata dell'Ordine), il riferimento al numero di Ordine, la posizione relativa a cui si riferisce la fattura, il Codice Identificativo di Gara (CIG), salvo i casi di esclusione.
A meno di eventuali esoneri ai sensi della Legge n. 205 del 27/12/2017, eventuali fatture predisposte in formato non elettronico ovvero trasmesse con modalità diverse dal Sistema di Interscambio (SDI), saranno considerate non emesse.
Il rispetto della procedura di fatturazione è condizione di esigibilità del credito stesso.
Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'approvazione del SAL ed al maturare degli altri termini previsti dal Contratto, inclusi quelli all'articolo che segue.

ARTICOLO 9 - PAGAMENTI

Ogni fattura regolarmente emessa ed autorizzata tramite Entrata merci sarà pagata unicamente tramite bonifico bancario nei termini di pagamento previsti nell'Ordine, dietro presentazione, da parte del Fornitore, della certificazione di cui alla Legge 37/08, ove applicabile, e della documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in corso di validità e della documentazione dimostrativa dell'esecuzione della prestazione.
ENGIE si riserva il diritto di sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore ove questi non provveda a fornire i documenti sopra menzionati tra i quali:

a) DURC – "documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi";
b) DURF – documento unico di regolarità "fiscale" Obbligatorio se supera euro 200.000,00 di ordinato annuo (ricorrendone le condizioni);
c) Dichiarazione di conformità e relativi allegati di cui alla Legge 37/08 e s.m.i, ove applicabile.

La produzione della documentazione aggiornata e regolare del documento unico di regolarità contributiva costituisce altresì condizione di esigibilità del credito per i corrispettivi regolarmente maturati.
Le fatture saranno pagate al netto delle ritenute in garanzia eventualmente previste nell'Ordine, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore.
Il Committente potrà rivalersi su tali trattenute per tutte le spese, oneri e danni che fosse tenuto a sopportare per fatto imputabile al Fornitore, con salvezza d'ogni suo ulteriore diritto e credito.
Salvo quanto stabilito nel comma precedente, lo svincolo delle trattenute di garanzia potrà essere effettuato dopo 6 mesi dal collaudo, salvo che il Fornitore presenti al Committente una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta rilasciata di istituto di primaria levatura con scadenza a 8 mesi dal collaudo stesso.

ARTICOLO 10 - GARANZIA

Il Fornitore garantisce che le opere eseguite, i servizi resi ed i componenti forniti sono immuni da vizi. Il Fornitore si impegna ad eseguire tutti gli interventi integrativi, correttivi o sostitutivi necessari per eliminare eventuali guasti, difformità o disfunzioni operative dei risultati contestati dal Committente.
Il Fornitore garantisce i componenti eventualmente forniti ai sensi del presente contratto per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data d'installazione o di 30 (trenta) mesi dalla data di consegna in sito a seconda di quale dei due eventi si verifichi per primo, obbligandosi a ripararli e/o sostituirli a discrezione del Committente.
I componenti riparati o sostituiti durante il periodo originale di garanzia, saranno garantiti dal Fornitore per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi dalla data del rimontaggio o di 30 (trenta) mesi dalla data di consegna originale nel sito a seconda di quale dei due eventi si verifichi per primo.
Le presenti garanzie si aggiungono a quelle di legge.
I termini di garanzia decorrono dalla data di presa in consegna da parte del Committente dell'attività oggetto dell'Ordine.
Se il Fornitore non adempie alle prescrizioni del presente articolo entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il Committente può rivolgersi a terzi per l'esecuzione delle attività addebitando i costi sostenuti al Fornitore, impregiudicato il diritto di risarcimento per eventuali maggiori danni subiti.
Durata dei prodotti. Il Fornitore garantisce, a condizioni di prezzo e tempistiche di consegna ragionevoli, la disponibilità di parti, componenti e altri elementi necessari all'uso dei prodotti per il periodo di 5 (cinque) anni dopo l'interruzione della produzione o il ritiro degli stessi dal catalogo.

ARTICOLO 11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO ED INCEDIBILITÀ DEI CREDITI

È vietato al Fornitore di cedere, in tutto o in parte, il Contratto.

È vietato al Fornitore di subappaltare, anche parzialmente, l'esecuzione del Contratto, salva autorizzazione espressa ed in forma scritta

È vietato al Fornitore di cedere e/o trasferire a Terzi, a qualunque titolo, neppure parzialmente e/o temporaneamente, i crediti derivanti dal Contratto e/o ad esso connessi. Il Committente è libero di trasferire, in tutto o in parte, il rapporto ed i diritti e le obbligazioni da esso derivanti alle società del Gruppo ENGIE.

ARTICOLO 12 – TUTELA DELL'AMBIENTE

ENGIE è certificato secondo la norma ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale). Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.

Gestione rifiuti

Il Fornitore si obbliga a gestire i rifiuti prodotti nell'ambito della esecuzione delle proprie prestazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i e laddove applicabile nel rispetto di eventuali prescrizioni dell'autorità territorialmente competente, manlevando e tenendo indenne ENGIE da ogni onere e responsabilità connessi alla gestione stessa.

L'istituzione e le modalità di gestione dei depositi temporanei che dovessero essere realizzati presso i presidi e/o le commesse Clienti, devono essere concordati con ENGIE e seguire almeno le indicazioni contenute nella Procedura P-ENGIE 018 "Gestione dei rifiuti" che verrà fornita dal Referente ENGIE. Il Fornitore si impegna altresì a fornire al Committente una copia della 4^ copia del formulario di identificazione dei rifiuti prodotti dal Fornitore stesso nell'esecuzione delle attività oggetto dell'Ordine di Appalto.

Il Fornitore si impegna a mantenere pulita e in Ordine l'area interessata dall'esecuzione dei lavori o delle prestazioni oggetto dell'Ordine di Appalto.

È assolutamente vietato abbandonare i rifiuti.

Prodotti chimici e tecnici

Il Fornitore, preventivamente all'impiego diretto di sostanze o miscele e prodotti tecnici (nel seguito prodotti), deve far pervenire ad ENGIE le relative Scheda di Sicurezza conformi alla normativa vigente. Eventuali prodotti impiegati dovranno essere correttamente confezionati ed etichettati secondo la normativa vigente.

Il Fornitore, nello svolgimento delle varie attività, deve adottare tutte le precauzioni di legge e le norme di buona tecnica finalizzate ad evitare qualsiasi emissione o rilascio nell'atmosfera, nell'acqua e nel suolo. In Particolare, è vietato accumulare ed effettuare travasi di prodotti in prossimità di superfici non impermeabilizzate e di tombini; occorre inoltre dotarsi di attrezzature idonee ad evitare la contaminazione ambientale (es. bacini di contenimento, teli impermeabili).

I serbatoi, i fusti, etc., utilizzati in cantiere, dovranno essere provvisti di bacini di contenimento adeguati (come materiale e come capacità) a seconda della sostanza chimica da stoccare tale da contenere eventuali spandimenti o tracimazioni di prodotti, oppure spandimenti che potessero avvenire durante le operazioni di movimentazione/travaso e stoccaggio di prodotti potenzialmente inquinanti.

Il Fornitore si deve dotare di un carrello d'emergenza ambientale (in caso di spandimenti accidentali di sostanze chimiche/tecniche) accessoriato con materiali adeguati a seconda del tipo di sostanze chimiche presenti in cantiere. Tale carrello sarà ubicato nelle vicinanze delle zone a rischio in posizione ben visibile e facilmente accessibile.

Gestione delle emergenze ambientali e incendio

In caso di spandimenti di prodotti chimici e di altri materiali, il Fornitore dovrà immediatamente avvisare il più vicino operatore, nonché il referente per ENGIE, al fine di attivare immediatamente le specifiche procedure di emergenza.

In caso di avvistamento di situazione di emergenza o pericolo incombente, il Fornitore dovrà immediatamente avvisare il più vicino operatore, nonché il referente per ENGIE, al fine di attivare immediatamente le specifiche procedure di emergenza.

Strumenti di misura (ove applicabile)

Il Fornitore è al corrente che ENGIE è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 (Sistema di Gestione della Qualità) e si impegna a fornire non appena richiestogli:

- copia dei certificati di taratura di tutti gli strumenti/apparecchiature per prove, misurazioni e collaudi che verranno utilizzati nell'espletamento delle attività richieste ai sensi del presente Contratto/Ordine;
- evidenza del fatto che le apparecchiature siano tarate in centri SIT, SINAL o equivalenti.

FGAS

Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 517/2014 e dal DPR 146/2018 (Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006), nell'ambito di attività inerenti l'installazione, manutenzione o assistenza, controllo perdite, riparazione e/o smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra (FGAS), il Fornitore dovrà fornire evidenza al Committente, prima della esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordine di Appalto, di:

- copia della certificazione dell'impresa rilasciata da un organismo accreditato in corso di validità al momento dell'espletamento delle attività oggetto dell'Ordine;
- copia della certificazione delle persone incaricate all'espletamento delle attività sopra indicate e dell'attestazione di mantenimento rilasciata da un organismo accreditato in corso di validità copia dell'attestazione di iscrizione al registro FGAS, sia delle Persone che dell'impresa (Fornitore) impiegate nelle attività di cui all'Ordine.

Il Fornitore si impegna, altresì:

- alla compilazione in tutte le sue Parti, del registro dell'apparecchiatura Allegato 2 alla Procedura P-ENGIE 21 "Gas Fluorurati ad effetto serra" che verrà fornita dal Referente ENGIE.
- a fornire al Committente copia della comunicazione delle informazioni alla Banca Dati dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art.16 del DPR 146/2018.

Normative

Tutte le prestazioni oggetto del Contratto/Ordine saranno effettuate dal Fornitore in conformità alle normative UNI/CEI di riferimento ed a tutti i disposti cogenti come previsti dalla legislazione in ambito Locale, Regionale, Nazionale ed Europea, nessuna esclusa.

ARTICOLO 13 - RISPETTO DELLE LEGGI, DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E DEL CODICE ETICO DI ENGIE- CLAUSOLA ETICA E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL GRUPPO ENGIE – CONFLITTO DI INTERESSI

Resta inteso che nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale connessa all'espletamento delle prestazioni ad esso affidate. Il Fornitore, nei rapporti con i terzi, siano essi privati o pubblici funzionari, non dovrà incorrere nella violazione di alcuna norma civile, penale, od amministrativa e/o in alcun comportamento che non sia lecito o corretto.

Codice Etico e Modello 231

Senza pregiudizio per la generalità delle precedenti previsioni, il Fornitore dichiara espressamente di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (il "Decreto 231") e si impegna affinché i propri Soggetti Apicali e/o i propri Soggetti Sottoposti, per come definiti rispettivamente all'art. 5, comma primo, lett. a) e b) del Decreto 231, si astengano, nell'esecuzione del Contratto, dal tenere – direttamente o indirettamente – condotte anche solo potenzialmente idonee a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto 231 medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e/o idonee ad agevolare e/o istigare la commissione dei predetti reati.

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto copia e di conoscere il codice etico (il "Codice Etico") ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto da ENGIE in conformità ai principi e alle linee guida previsti dal Decreto 231 (il "Modello 231") al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al suddetto Decreto 231. Entrambi i documenti Codice Etico e Modello 231 sono scaricabili dal sito internet di ENGIE all'indirizzo https://www.engie.it/etica.

Il Fornitore si impegna, nell'esecuzione del Contratto, a rispettare ed a far rispettare il Codice Etico e i principi di riferimento del Modello 231 di ENGIE (come eventualmente successivamente modificati e/o aggiornati), anche adottando tutte le misure ed i presidi necessari nei confronti dei propri fornitori terzi, e a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione degli stessi.

Il Fornitore si impegna, altresì, nell'esecuzione del Contratto

a) a collaborare pienamente con l'Organismo di Vigilanza individuato da ENGIE nella sua attività ispettiva e di vigilanza sul Modello 231 di ENGIE. Il Fornitore, inoltre, si impegna ad informare l'Organismo di Vigilanza di ENGIE, all'indirizzo e-mail reperibile presso il suddetto sito, nel caso in cui riceva, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Modello 231, del Codice Etico o del Decreto 231 o, comunque, venga a conoscenza di talune delle circostanze per le quali, in base al Modello e al Codice Etico, sussiste l'obbligo di comunicazione;
b) a consentire a ENGIE di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali, anche attraverso richieste di informazioni e documenti, fornendo a ENGIE informazioni e documenti accurati e completi;
c) a collaborare pienamente con ENGIE, per quanto di propria competenza, nell'attuazione di specifiche regole e procedure in relazione all'esecuzione del Contratto che possano essere richieste dall'Organismo di Vigilanza sul Modello 231 di ENGIE nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Fornitore dichiara di aver adottato idonee regole e procedure interne atte a prevenire, nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, il rischio di commissione, da parte dei propri dipendenti e/o consulenti, di reati di cui al Decreto 231.

Il Fornitore dichiara di svolgere attività di formazione del proprio personale sul Decreto 231 in ordine alle attività svolte nell'ambito dell'adempimento del Contratto.

Il Fornitore dichiara che:

a) al suo interno non risultano soggetti (amministratore unico o delegato, membri del consiglio di amministrazione, Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti cui sono stati conferiti poteri di rappresentanza in relazione al presente Contratto), che siano stati condannati negli ultimi 5 anni per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, tra cui art. 316 ter, 640 comma 1 n. 1, 640 bis, 640 ter, 318, 319, 319 ter, 322, 317, 316 bis, 589, 590, 648 bis, 648-ter del Codice penale, art. 2635 del Codice civile;
b) al Fornitore, o ad altre società del gruppo cui esso fa parte, non sono state applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 né le misure cautelari di cui all'art. 46 del D.Lgs. 231/01.

Clausole etica e sviluppo sostenibile del Gruppo ENGIE.

Il Fornitore dichiara di aver letto e di aderire agli impegni di sviluppo etico e sostenibile di ENGIE come stabiliti nella documentazione di riferimento di ENGIE e nel suo Piano di Vigilanza (con riferimento a quest'ultimo fintanto che il Fornitore mantenga un rapporto commerciale stabile in conformità con la legge applicabile). Tali impegni sono disponibili sul sito web www.engie.com.

Il Fornitore dichiara e garantisce a ENGIE che rispetterà (e ha rispettato, nei sei anni precedenti alla firma del presente Contratto), gli standards di diritto internazionale e di diritto nazionale applicabili all'Ordine o al Contratto (comprese eventuali modifiche durante la durata di tale ordine o contratto), relative a:

(i) Diritti umani fondamentali, in particolare il (a) divieto di utilizzare il lavoro minorile o qualsiasi altra forma di lavoro forzato o obbligatorio; (b) divieto di discriminazione all'interno della propria azienda e nei confronti dei propri fornitori e subappaltatori;
(ii) Embargo, traffico di armi e droga e terrorismo;
(iii) Licenze commerciali, di importazione ed esportazione e dogane;
(iv) Salute e sicurezza dei dipendenti e dei terzi;
(v) Occupazione, immigrazione, divieto di lavoro illegale;
(vi) Tutela dell'ambiente che include, ma non si limita a, emissioni di gas a effetto serra, consumo di energia, prevenzione dell'inquinamento e gestione dei rifiuti ma anche efficienza delle risorse, biodiversità, contrasto alla deforestazione o conservazione del territorio;
(vii) Reati economici, tra cui corruzione, frode, traffico d'influenze illecite (o il reato equivalente ai sensi della legge nazionale applicabile al Contratto), appropriazione indebita, furto, abuso di beni aziendali, contraffazione, falsificazione e uso di documenti fraudolenti, ed eventuali reati simili;
(viii) Antiriciclaggio;
(ix) Diritto della concorrenza.

Il Fornitore si impegna a rispettare e garantire il rispetto da parte dei propri fornitori e subappaltatori, nonché di qualsiasi terza parte coinvolta in tali lavori o servizi, degli standard di diritto internazionale e nazionale applicabili alle materie elencate da (i) a (ix).

Su richiesta scritta di ENGIE, il Fornitore deve valutare le sue prestazioni in termini di ambiente, etica, diritti umani e acquisti sostenibili a proprie spese. Questa valutazione sarà gestita da una terza parte nominata da ENGIE. In assenza di una valutazione prima della data di firma del Contratto, il Fornitore dovrà assicurarsi di ottenere tale valutazione entro 6 (sei) mesi da tale data. La mancata valutazione effettuata dal terzo designato entro tale termine sarà considerata da ENGIE come una violazione del contratto che autorizza ENGIE a sospendere l'esecuzione e/o risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con diritto al risarcimento dei danni, senza pregiudizio di ogni altro diritto di ENGIE ai sensi di legge e/o del presente Contratto.

Per quanto riguarda le proprie attività, il Fornitore si impegna a cooperare attivamente e ad agire in modo tale da consentire a ENGIE di adempiere ai propri obblighi legali di diligenza. In quanto tale, si adopererà, in particolare, per attuare le misure previste nel Piano di Vigilanza di cui sopra (mappatura dei rischi, meccanismo di allerta e segnalazione, ecc.) e informerà immediatamente ENGIE di qualsiasi violazione grave o di qualsiasi elemento che possa costituire una grave violazione, in conformità con gli standard di cui sopra, nell'ambito del suo rapporto con ENGIE.

ENGIE ha il diritto di richiedere al Fornitore, in qualsiasi momento, la prova di aver rispettato i requisiti di questa clausola e di effettuare audit o far eseguire audit in qualsiasi momento, previo preavviso e a proprie spese. In caso di audit, il Fornitore si impegna a concedere diritti di accesso ai propri locali e siti ai dipendenti di ENGIE e a fornire qualsiasi informazione e/o documentazione che ENGIE possa richiedere per consentirle di svolgere correttamente l'audit.

Qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni della presente Clausola Etica e Sviluppo Sostenibile costituisce una violazione contrattuale che autorizza ENGIE a sospendere l'esecuzione e/o risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con diritto al risarcimento dei danni, senza pregiudizio di ogni altro diritto di ENGIE ai sensi di legge e/o del presente Contratto.

Rapporti con la PA

Il Fornitore dichiara inoltre che, qualora dal presente Contratto derivassero rapporti – diretti o indiretti - con la Pubblica Amministrazione, gli stessi saranno gestiti in modo eticamente irreprensibile nel rispetto della normativa vigente e dei codici deontologici; dichiara inoltre di aver adottato ed efficacemente attuato

procedure aziendali, e di aver impartito disposizioni ai propri Soggetti Apicali e/o Sottoposti per come sopra definiti, idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.Lgs. 231/2001 e si obbliga a mantenerli tutti efficacemente attuati per l'intera durata del presente Contratto.
Inoltre, il Fornitore dichiara:

a) di non effettuare, offrire o promettere - direttamente o indirettamente – alcuna forma di regalo, omaggio e/o altra forma di utilità che possa essere anche solo interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile al Gruppo ENGIE; in particolare non effettuerà, offrirà o prometterà – direttamente o indirettamente – alcuna forma di regalo a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, o a loro familiari, e/o a amministratori, direttori generali, dirigenti, procuratori di enti privati, o a loro familiari, e/o a soggetti che rivestono funzioni di controllo di enti privati, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio al Gruppo ENGIE;
b) di astenersi da qualsiasi pressione diretta o indiretta a esponenti politici (ad esempio tramite accettazioni di segnalazioni per le assunzioni) nello svolgimento dell'attività nell'interesse del Gruppo ENGIE;
c) di non affidare compiti di consulenza o altri incarichi a funzionari pubblici, loro familiari o esponenti politici;
d) di avere emanato, e mantenere in vigore, disposizioni idonee ad assicurare che i propri amministratori, dirigenti, funzionari, impiegati, agenti e consulenti siano al corrente di tale scelta comportamentale e vi si conformino.

Conflitto di interessi

Il Fornitore dichiara che nel gruppo societario di appartenenza non risultano soggetti (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Amministratore Delegato, Consiglieri, Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti con poteri di rappresentanza in relazione al presente Contratto), che:

i. ricoprono all'interno di una società del Gruppo ENGIE un ruolo la cui presenza - in virtù del ruolo ricoperto all'interno della Società di appartenenza - possa generare un conflitto di interessi anche potenziale;
ii. hanno rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, direttamente o indirettamente, il Gruppo ENGIE, (quali ad esempi il rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni, controllo amministrativi o di altra natura).

Inoltre, il Fornitore dichiara di non avere, al momento della stipula del Contratto, alcun rapporto con ENGIE o con suoi amministratori o dipendenti, che comporti il rischio che il Fornitore stesso o un suo amministratore o dipendente siano portati a tutelare, per ragioni economiche, familiari o professionali, un interesse proprio che possa entrare in conflitto con gli interessi di ENGIE. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto a ENGIE l'insorgenza di un potenziale conflitto di interessi e la circostanza che lo origina (ad esempio parentela, affinità, coniugio/convivenza, rapporto di lavoro o di collaborazione, altro interesse di natura economica), affinché ENGIE possa adottare le opportune decisioni in merito, incluso il recesso dal presente Contratto, esercitabile, a discrezione di ENGIE e senza obbligo di motivazioni, a mezzo raccomandata A/R o PEC con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
ENGIE potrà svolgere verifiche finalizzate ad accertare il rispetto del presente articolo. A tal fine il Fornitore è tenuto a rendere disponibile tutta la documentazione e le informazioni ritenute utili da ENGIE.
La violazione, ad opera del Fornitore o dei propri Soggetti Apicali e/o dei suoi Soggetti Sottoposti per come sopra definiti, del Modello 231 e/o del Codice Etico di ENGIE nell'ambito dell'esecuzione del Contratto nonché il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi e/o delle previsioni del presente articolo, darà titolo a ENGIE di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, rimanendo impregiudicato ogni diritto di ENGIE ai sensi di legge e/o del presente Contratto, anche per le perdite, i danni e le spese derivanti ad ENGIE dalla violazione delle dichiarazioni e garanzie previste dal presente articolo.

ARTICOLO 14 - RISERVATEZZA - DIVIETO DI PUBBLICITÀ

Sia durante la vigenza del Contratto che successivamente, le Parti si obbligano al mantenimento della più assoluta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati, informazioni e documenti di qualsiasi natura (tecnica, commerciale, economica, etc.) ricevuti dall'altra, e ad utilizzarli unicamente allo scopo della esecuzione delle prestazioni previste nell'Ordine. Ai fini del presente articolo vengono considerate informazioni riservate tutte le informazioni di qualsivoglia natura che non siano pubbliche o pubblicamente disponibili.
Le Parti si obbligano inoltre a non divulgare informazioni, documenti e know-how attinenti all'organizzazione, ai metodi gestionali ed operativi dell'altra senza autorizzazione scritta e ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicarne la riservatezza e la confidenzialità.
Il Fornitore si impegna a non utilizzare il logo o il marchio di ENGIE ai fini pubblicitari e a non divulgare

l'esistenza e/o il contenuto del rapporto commerciale con ENGIE, salvo espresso accordo tra le Parti.

ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati ("Regolamento"), ENGIE, fornisce le seguenti informazioni alla propria controparte contrattuale la quale si impegna a trasferire dette informazioni alle persone interessate.

Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento è ENGIE.

Categoria di dati oggetto di trattamento

Oggetto di trattamento sono i dati personali forniti dalla controparte contrattuale al momento della stipula del Contratto con ENGIE quali ad esempio i dati anagrafici, il luogo di nascita, di residenza, codice fiscale e/o Partita IVA, numero di telefono/indirizzo e-mail, coordinate bancarie e le loro successive variazioni, nonché gli ulteriori dati che saranno forniti dalla controparte contrattuale o acquisiti da ENGIE nel corso del rapporto contrattuale ("Dati Personali" o "Dati"). Tutte tali informazioni sono da considerarsi Dati Personali ai sensi della normativa applicabile nella misura in cui si riferiscano direttamente o indirettamente a persone fisiche identificate o identificabili (per esempio, amministratori, dipendenti, manager, collaboratori, consulenti della controparte contrattuale o alla controparte contrattuale stessa ove sia una persona fisica).

Finalità del Trattamento, base giuridica e conseguenze del mancato conferimento dei Dati

I Dati Personali sono oggetto di trattamento da parte di ENGIE per i seguenti fini:

a) adempiere agli obblighi legali ed amministrativi cui è soggetto ENGIE. Un eventuale rifiuto al conferimento dei Dati Personali per il perseguimento delle indicate finalità avrà come conseguenza l'impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto contrattuale con ENGIE;
b) stipulare e gestire il rapporto contrattuale con ENGIE. Al suddetto scopo, i Dati Personali verranno trattati anche nel contesto delle attività di: amministrazione, contabilità, gestione contratti, servizi, fatturazione/pagamenti, revisione contabile e certificazione del bilancio obbligatoria/ facoltativa, cessione o anticipo crediti, nonché per adempiere a specifiche richieste ed ottemperare agli altri obblighi derivanti dal Contratto con ENGIE. Il conferimento dei Dati Personali è necessario per l'instaurazione e lo svolgimento del Contratto. Un eventuale rifiuto al conferimento dei Dati Personali per perseguimento delle indicate finalità avrà come conseguenza l'impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto contrattuale.

Il trattamento dei Dati Personali potrebbe avvenire anche nell'ambito dello svolgimento di operazioni di gestione di un eventuale contenzioso o nell'ambito di eventuali vicende societarie (cessione della società o di rami d'azienda) e nello svolgimento di attività di due diligence. Tali eventuali trattamenti potrebbero essere posti in essere sulla base di un legittimo interesse di ENGIE, la quale intende tutelare i propri interessi e i propri diritti così come riconosciuti dalle normative vigenti nonché svolgere le operazioni di business che ritiene più opportune.

Infine, le persone autorizzate da ENGIE potranno contattare gli Interessati per valutare ulteriori possibilità di collaborazione, anche in relazione alla tipologia di controparte.

Modalità del Trattamento e periodo di conservazione dei Dati

I Dati Personali sono trattati presso ENGIE, anche avvalendosi di terze Parti nominate Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con l'ausilio di mezzi elettronici e manuali idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza. In Particolare, potranno essere trattati con le seguenti modalità:

- raccolta di dati presso l'interessato;
- raccolta di dati presso registri, elenchi atti o documenti pubblici;
- registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
- registrazione ed elaborazione su supporto informatico;
- organizzazione degli archivi sia in formato cartaceo che digitale.

I Dati Personali saranno conservati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I criteri per determinare il periodo di conservazione dei Dati tengono conto del periodo di trattamento consentito e delle normative applicabili in materia di fiscalità, prescrizione dei diritti e della natura degli interessi legittimi ove costituiscano la base giuridica del trattamento.

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, i Dati Personali potrebbero essere conservati per un periodo successivo a quello originariamente previsto, in caso di eventuali contenziosi o richieste delle Autorità competenti.

Successivamente i dati verranno cancellati o anonimizzati.

Ambito di comunicazione e di trasferimento dei Dati

I Dati Personali non saranno diffusi e saranno resi disponibili ai soggetti autorizzati al loro trattamento nell'ambito di ENGIE solo ove necessario e per le finalità per cui è ammesso un trattamento.

I Dati Personali potranno essere comunicati da ENGIE, solo ed esclusivamente per le finalità indicate, alle

seguenti categorie di soggetti: (i) istituti bancari e creditizi; (ii) consulenti legali, fiscali, revisori e commercialisti; (iii) società di recupero crediti, che rilevano rischi finanziari o che svolgono attività di prevenzione delle frodi; (iv) amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo; (v) società che forniscono servizi IT; (vi) società che svolgono servizi di sicurezza e sorveglianza; (vii) società controllanti e/o collegate ad ENGIE.
L'Interessato può richiedere in qualsiasi momento informazioni sul trattamento effettuato e le terze Parti coinvolte.
Con riferimento ai Dati Personali loro comunicati, i soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate potranno operare, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento (e in tal caso riceveranno opportune istruzioni di ENGIE) oppure come distinti titolari del trattamento. In quest'ultima ipotesi, i Dati Personali saranno comunicate soltanto con il consenso espresso degli interessati, salvo i casi in cui la comunicazione sia per legge obbligatoria o necessaria oppure per il perseguimento di finalità per le quali non sia richiesto dalla legge il consenso dell'interessato.
Qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate nel presente articolo, i Dati potranno altresì essere trasferiti all'estero a società aventi sede sia all'interno sia al di fuori dell'Unione Europea. Alcune di queste giurisdizioni potrebbero non garantire lo stesso livello di tutela dei Dati garantiti dal paese in cui l'interessato risiede. In tal caso, ENGIE si impegna a che i Dati siano trattati con la massima riservatezza stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Diritti dell'interessato

In qualsiasi momento, l'interessato avrà diritto di:

- ottenere da ENGIE conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri Dati Personali e in tal caso, di ottenere l'accesso alle informazioni di cui all'art. 15 del Regolamento;
- ottenere la rettifica dei Dati inesatti che lo riguardano, ovvero, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei Dati Personali incompleti;
- ottenere la cancellazione dei suoi Dati Personali, in presenza di uno dei motivi di cui all'art. 17 del Regolamento, ove applicabile;
- revocare in qualunque momento il consenso nei casi in cui lo stesso sia stato precedentemente fornito. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente prestato;
- ottenere la limitazione del trattamento dei suoi Dati qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 18 del Regolamento;
- opporsi al trattamento dei propri Dati Personali, per motivi connessi alla sua posizione Particolare, ove applicabile;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali che lo riguardano forniti nonché di trasmettere tali Dati a un altro titolare del trattamento, nei casi ed entro i limiti di cui all'art. 20 del Regolamento.

Ai sensi del GDPR, ENGIE non è autorizzata ad addebitare costi per adempiere ad una delle richieste riportate in questo paragrafo, a meno che non siano manifestamente infondate o eccessive, ed in Particolare abbiano carattere ripetitivo. Nei casi in cui un soggetto interessato richieda più di una copia dei propri dati personali o nei casi di richieste eccessive o infondate, ENGIE potrebbe (i) addebitare un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per evadere la richiesta o (ii) rifiutarsi di soddisfare la richiesta. In queste eventualità ENGIE informerà dei costi la persona interessata prima di evadere la richiesta.
Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione scritta a ENGIE.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo (per l'Italia: il Garante per la protezione dei Dati Personali), qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet http://www.garanteprivacy.it.
ENGIE si impegna a rispettare tutti gli obblighi riportati nella presente informativa. I soggetti interessati che, ritenendo insufficienti gli sforzi in tal senso posti in essere dalla Società dovessero decidere di proporre i ricorsi o reclami di cui sopra, sono invitati a contattarci.

Data Protection Officer

Il Data Protection Officer (responsabile della protezione dei dati) di ENGIE può essere contattato all'indirizzo e-mail: privacy-ita@engie.com per richiedere informazioni su come ENGIE tratta i Dati Personali.

ARTICOLO 16 –MANLEVA E ASSICURAZIONI

Il Fornitore manleva e tiene indenne ENGIE dei danni cagionati in esecuzione delle attività affidategli.
Il Fornitore si impegna a mantenere operativa a sue spese per tutta la durata del rapporto e fino ai dodici mesi successivi la sua cessazione, una polizza RCT/RCO di adeguato massimale sottoscritta con primaria Compagnia Assicurativa a copertura danni diretti ed indiretti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni dedotte nel

Contratto. La polizza, che deve prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti di Engie, va sottoscritta con primaria Compagnia Assicurativa e la copia della stessa deve essere consegnata al Committente entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta
L'indicazione dei massimali della polizza non costituisce limitazione di responsabilità.

ARTICOLO 17 - RECESSO UNILATERALE
ENGIE si riserva la facoltà di recedere dall'Ordine di acquisto in ogni momento a mezzo Racc. A.R. o e-mail da inviarsi al Fornitore con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
In tal caso ENGIE riconoscerà al Fornitore un importo pari al valore della prestazione regolarmente eseguita e verificata in buona fede tra le Parti.
In caso di recesso il Fornitore avrà l'obbligo di liberare immediatamente le aree oggetto del servizio e dovrà immediatamente restituire al Committente tutti i documenti ricevuti ai fini dell'esecuzione dell'Ordine nonché quelli rilevanti ai fini della garanzia delle prestazioni.

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, con effetto dalla stessa data in cui ENGIE ne avrà data comunicazione al Fornitore, anche via e-mail o PEC nei casi seguenti:

a) gravi inadempienze o reiterate carenze e negligenze nell'espletamento delle prestazioni affidate, le cui gravità e frequenze compromettono l'esecuzione del Contratto;
b) reiterata inosservanza degli allegati tecnici, economici e disciplinari tra le Parti previsti nel Contratto;
c) perdita del possesso dei requisiti di legge per l'affidamento e/o l'esecuzione delle prestazioni nonché mancata consegna delle certificazioni attestanti il possesso di tali requisiti dopo 10 (dieci) giorni dalla richiesta di ENGIE;
d) insolvenza del Fornitore o qualora il Fornitore medesimo venga a trovarsi in una situazione di amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento o altra procedura concorsuale comunque denominata;
e) reiterata inosservanza delle disposizioni dettate in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni;
f) mutamento del soggetto/i esercitante il controllo sull' Installatore ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile;
g) violazione, da parte del Fornitore, del Modello organizzativo 231 e del Codice Etico di ENGIE – Clausola Etica e sviluppo sostenibile del gruppo ENGIE, Conflitto di interessi e/o delle disposizioni dettate in materia di tutela dell'ambiente;
h) il venir meno, a qualsiasi titolo dell'eventuale Contratto principale con il Committente;
i) violazione delle previsioni in materia di protezione dei dati personali – di cui al Regolamento (UE) 2016/679 - con riferimento all'atto di nomina a responsabile del trattamento;
j) violazione degli obblighi di tracciabilità di cui ai commi 9 e 9 bis dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal DL 12/11/2010 n. 187, con contestuale informativa alla Committente e alla Prefettura territorialmente competente, ove previsto.
k) Mancata persistenza dei requisiti soggettivi e di organizzazione di cui all'art. 3.

ENGIE avrà inoltre diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1454 Codice civile qualora in caso di inadempimento anche a solo una delle obbligazioni ivi previste, il Fornitore non vi ponga rimedio entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione di apposita diffida ad adempiere inviata per iscritto da ENGIE.
In caso di risoluzione del Contratto, ENGIE avrà diritto ad ottenere l'immediata disponibilità delle aree e dei luoghi dove il Fornitore esegue le prestazioni e s'intenderà autorizzato a provvedere direttamente allo sgombero di mezzi e materiali di proprietà del Fornitore a spese e rischio del Fornitore stesso, trasportandoli anche in luogo non custodito.
Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo è fatto salvo ed impregiudicato ogni altro diritto di ENGIE ai sensi di legge, ivi incluso quello di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

ARTICOLO 19 - FORZA MAGGIORE
In caso si verifichino eventi di forza maggiore (quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o moti popolari, provvedimenti delle Pubbliche Autorità che abbiano incidenza sulla capacità o possibilità delle Parti di eseguire l'attività, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla parte ed altre cause consimili) che impediscano o rendano estremamente gravoso a ciascuna delle Parti il rispetto dei termini previsti per l'adempimento, quella tra le Parti il cui adempimento sia impedito o ritardato da tali eventi, non sarà responsabile per il ritardo o per l'inadempimento. Quella tra le Parti che sia colpita da un evento di Forza Maggiore dovrà notificare all'altra, per iscritto, il verificarsi dell'evento ritenuto di forza maggiore entro e non oltre 72 (settantadue) ore dal suo venire in essere.

L'eventuale nuovo termine di adempimento sarà concordato tra le Parti in relazione all'impedimento della causa di Forza Maggiore. Qualsiasi mancanza o ritardo della comunicazione dell'esistenza o della cessazione della causa di Forza Maggiore causerà la responsabilità della Parte così inadempiente per i danni sofferti dall'altra Parte e che avrebbero potuto essere evitati o contenuti se essa avesse tempestivamente ricevuto la comunicazione. In ogni caso le Parti si adopereranno, per quanto possibile, al fine di ridurre le conseguenze della forza maggiore e faranno tutto quanto in loro potere per ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normalità e ridurre l'eventuale danno dell'altra Parte.
Nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore perduri per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, le Parti si accorderanno entro 3 (tre) giorni dalla cessazione dell'evento in merito alle azioni da intraprendere; il termine di adempimento sarà conseguentemente posticipato per un periodo pari alla durata dell'evento di Forza Maggiore oltre al tempo ragionevolmente necessario al ripristino delle condizioni che rendano possibile l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto.
La pandemia Covid non è considerata causa di forza maggiore a meno che non si verifichi un aggravamento sostanziale della situazione tale da impedire oggettivamente l'espletamento delle attività.

ARTICOLO 20 – REQUISITI DI SICUREZZA PER I SISTEMI DI CONTROLLO INDUSTRIALE (OVE APPLICABILE)

La sicurezza dei sistemi di controllo industriale ("ICS") è un elemento essenziale per ENGIE, in particolare a causa dell'evoluzione del mondo dell'automazione e delle strutture di supervisione verso la totale informatizzazione.
Il Fornitore si impegna a mettere in atto tutti i mezzi per preservare l'integrità, la disponibilità, la tracciabilità e la riservatezza dei Dati ENGIE, nonché la sicurezza globale di qualsiasi hardware su cui possono essere memorizzati. Il Fornitore deve rispettare gli obblighi definiti nelle clausole seguenti e deve mettere in atto le misure definite nel Security Assurance Plan ("SAP"), allegato al contratto, al fine di proteggere i Dati ENGIE ed il Servizio fornito:

SICUREZZA NELL'ORGANIZZAZIONE

Gestione organizzativa: il Fornitore deve designare un Chief Information Security Officer responsabile della gestione, del coordinamento e del monitoraggio del programma, delle policy e delle procedure di sicurezza informatica. Un punto di contatto dedicato alla cybersecurity deve coordinare le azioni previste dal contratto in materia di cybersecurity, compresa l'implementazione del SAP (Security Assurance Plan) allegato al contratto. La compilazione del SAP è condizione necessaria per la conclusione del contratto.
Policy: le policies di sicurezza delle informazioni devono essere (i) documentate, (ii) riviste e approvate dalla direzione aziendale del Fornitore, anche dopo modifiche sostanziali al Servizio, e (iii) pubblicate, comunicate al personale, agli appaltatori e alle terze parti con accesso ai Dati ENGIE.
Gestione del rischio: il Fornitore deve eseguire almeno una volta all'anno la valutazione del rischio per la sicurezza delle informazioni, come parte di un programma di governance del rischio al fine di esaminare, controllare e valutare regolarmente il programma di sicurezza in vigore. Tale valutazione consente di riconoscere e valutare l'impatto dei rischi e di implementare strategie di riduzione o mitigazione dei rischi per far fronte all'introduzione di nuove tecnologie e alle minacce di sicurezza in continua evoluzione.

CONFORMITÀ E AUDIT

Conformità agli standards: il Fornitore garantisce che i Servizi resi siano conformi alle best practice in vigore e a tutti gli standard tecnici e ISO applicabili al tipo di Servizio, in particolare agli standard di sicurezza ISO 27001 e 27002, NIST 800-53 e agli standard di qualità ISO 9000. Il Fornitore deve eseguire i Servizi in conformità con i più elevati standard di settore e di tecnologia in uso al momento della fornitura dei Servizi.
Audit: ENGIE può, a proprie spese e con un preavviso di 10 giorni lavorativi, condurre un audit (penetration test, vulnerability scan, audit dell'infrastruttura o audit organizzativo) al fine di controllare che le misure di cybersecurity comunicate dal Fornitore siano effettivamente applicate in conformità ai requisiti di cybersecurity di ENGIE. L'Audit può essere condotto dal dipartimento di audit interno di ENGIE o da una terza parte scelta da ENGIE, a condizione che sia stato firmato un accordo di riservatezza tra ENGIE e il Fornitore.
Il Fornitore si impegna a fornire ogni documentazione e informazione utile a dimostrare la completa attuazione delle misure di cybersecurity e a collaborare con il team di Audit. ENGIE avrà diritto di accedere ai rapporti dettagliati degli audit effettuati dal Fornitore o da revisori esterni negli ultimi 12 mesi (ad esempio, rapporto di audit SOC 1 e SOC 2 di tipo 2, rapporto di audit ISO 27001/27002).
Output: al termine dell'Audit, ENGIE si impegna a inviare a proprie spese una copia del rapporto di Audit. L'Audit e i suoi risultati sono considerati informazioni riservate. In caso di rilevamento di vulnerabilità durante l'Audit, il Fornitore deve correggere le vulnerabilità critiche entro 10 giorni e le vulnerabilità elevate entro 30 giorni.

MISURE DI SICUREZZA FISICHE E TECNICHE

Controllo degli accessi fisici: il Fornitore si impegna ad adottare le misure, quali personale di sicurezza ed edifici sorvegliati, volte a (i) impedire l'accesso ai Dati ENGIE da parte di persone non autorizzate, (ii) gestire,

monitorare e registrare i movimenti delle persone all'interno e all'esterno delle strutture del Fornitore e (iii) proteggersi da rischi ambientali quali surriscaldamento, incendio e danni causati dall'acqua.

Misure di Sicurezza tecniche

Controllo Accessi al sistema: il Fornitore deve adottare misure volte a prevenire l'uso o l'accesso non autorizzato ai Dati ENGIE. L'accesso al Servizio da parte dei dipendenti e degli appaltatori del Fornitore deve essere protetto da meccanismi di autenticazione e autorizzazione. L'autenticazione dell'utente è necessaria per ottenere l'accesso alle istanze di produzione e preproduzione. Alle persone viene assegnato un account utente nominale che non deve essere in alcun modo condiviso. I privilegi di accesso si basano sui requisiti lavorativi, utilizzando il principio del *least privilege*, e vengono revocati al termine del rapporto di lavoro o di consulenza. L'accesso all'infrastruttura comprende controlli appropriati sugli account utente e sull'autenticazione, che devono includere l'uso obbligatorio di connessioni VPN, password complesse con date di scadenza, blocco dell'account abilitato, connessione autenticata a due fattori, registrazione degli accessi a diversi livelli, registrazione di audit o eventi di sistema e relative procedure di monitoraggio per registrare in modo proattivo l'accesso degli utenti e l'attività del sistema per la revisione di routine.

Sicurezza di rete: il Fornitore deve mettere in atto controlli di sicurezza della rete quali firewall conformi agli standard del settore, Web Application Firewall ove necessario, sistemi di rilevamento delle intrusioni e processi di correlazione degli eventi per proteggere i sistemi e limitare la portata di qualsiasi attacco riuscito.

Segregazione dei dati: I Dati ENGIE devono essere mantenuti all'interno di un'architettura logica dedicata su un'infrastruttura che sia logicamente e fisicamente (se possibile) separata dall'infrastruttura aziendale del Fornitore.

Crittografia dei dati in transito: il Fornitore deve utilizzare la crittografia standard del settore per proteggere i Dati ENGIE in transito su reti pubbliche e private.

Crittografia dei dati a riposo: Il Fornitore deve utilizzare la crittografia standard del settore per proteggere i Dati di ENGIE archiviati sui sistemi.

Policy di accesso ai dati: il Fornitore deve implementare una policy in base alla quale sia limitato solo al personale autorizzato l'accesso al proprio ambiente di sistema, ai Dati personali e ai Dati ENGIE.

Sviluppo sicuro del software: il Fornitore garantisce che i metodi di sviluppo sicuro siano messi in atto secondo i più recenti standard di sviluppo sicuro (inclusa la top ten OWASP) in uso al momento della fornitura del servizio. Tutto il personale responsabile della progettazione e dello sviluppo di applicazioni sicure deve ricevere una formazione adeguata sulle pratiche di sviluppo di applicazioni sicure. Il rilascio dell'applicazione o qualsiasi nuova modifica importante è soggetta a una revisione del codice e/o a un *penetration test* effettuato dal Fornitore, che è responsabile della correzione di qualsiasi vulnerabilità rilevata durante la revisione del *codice/penetration test*. Il Fornitore deve informare il Titolare quando lo sviluppo prevede l'uso di librerie e specificare quali librerie vengono utilizzate. Il Fornitore deve mettere a disposizione di ENGIE i rapporti esecutivi della revisione del codice e del *penetration test*.

Vulnerability & Patch Management: il Fornitore deve assicurarsi che qualsiasi software (o, in caso di correzione, aggiornamento, upgrade) utilizzato e/o consegnato a ENGIE non contenga virus, malware o qualsiasi programma indesiderato e che vengano applicati i software di rilevamento più aggiornati prima di utilizzare il software o fornirlo a ENGIE. Il Fornitore si impegna a implementare un programma di gestione delle vulnerabilità e delle patch per garantire che qualsiasi difetto venga effettivamente identificato, segnalato e mitigato/corretto in modo tempestivo. Le patch del software devono essere messe regolarmente a disposizione di ENGIE per risolvere le vulnerabilità note.

MISURE DI SICUREZZA ORGANIZZATIVE

Sensibilizzazione e training sulla sicurezza: il Fornitore deve mantenere un programma di formazione sulla cybersecurity e sulla privacy che includa un apposito gruppo di formazione, compresi eventuali appaltatori o terze parti che possono accedere ai Dati ENGIE. Tale formazione viene effettuata al momento dell'assunzione e almeno annualmente per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Gestione del rischio dei fornitori: il Fornitore deve mantenere un programma di formazione sulla cybersecurity e sulla privacy che includa un apposito gruppo di formazione, compresi eventuali appaltatori o terze parti che possono accedere ai Dati ENGIE. Tale formazione viene effettuata al momento dell'assunzione e almeno annualmente per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Software e Asset Inventory: il Fornitore deve mantenere un inventario di tutti i componenti software (compresi, ma non solo, i software open source) utilizzati nel Servizio e di tutti i supporti e le attrezzature in cui i Dati ENGIE vengono elaborati e/o archiviati.

Workstation security: il Fornitore deve implementare e mantenere i sistemi di sicurezza sulle postazioni di lavoro del personale, compresi firewall, antivirus e crittografia completa del disco. Il Fornitore deve impedire al personale di disattivare i sistemi di sicurezza.

CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Backup dei dati: il Fornitore garantisce che i backup vengano eseguiti su base regolare, siano protetti e crittografati durante l'archiviazione dei dati, al fine di proteggerli da distruzione o perdita accidentale quando

sono ospitati dal Fornitore.
Disaster recovery: il Fornitore deve (i) mantenere un piano di disaster recovery ("DR") coerente con gli standard del settore per il Servizio fornito a ENGIE; (ii) testare il piano DR almeno una volta all'anno; (iii) rendere disponibili i risultati sintetici dei test che includeranno il punto di ripristino effettivo e i tempi di ripristino; e (iv) documentare qualsiasi piano d'azione all'interno dei risultati sintetici dei test per affrontare e risolvere tempestivamente eventuali carenze, problemi che hanno impedito o possono impedire il ripristino del Servizio in conformità con il piano DR.
Business continuity: il Fornitore deve mantenere un piano di business continuity ("BCP") per ridurre al minimo l'impatto di un evento indesiderato sulla sua fornitura e sul supporto del Servizio fornito a ENGIE. Il BCP deve: (i) includere processi per la protezione del personale e degli asset e per il ripristino della funzionalità in conformità alle tempistiche definite da ENGIE; e (ii) essere testato annualmente e aggiornato sulla base di eventuali carenze, identificate durante tali test.
GESTIONE DEGLI INCIDENTI
Risposta agli incidenti: il Fornitore deve garantire che un team dedicato monitori, analizzi e risponda agli incidenti di sicurezza in modo tempestivo, in conformità con la procedura di gestione degli incidenti del Fornitore. È inoltre tenuto a coinvolgere i team di assistenza, se necessario, per affrontare un incidente di sicurezza. Il Fornitore deve collaborare con ENGIE per quanto riguarda le indagini, l'analisi delle cause principali, il piano di ripristino e fornire le informazioni richieste (ad esempio, i file di registro). Il contraente deve fornire rapporti regolari sugli incidenti di sicurezza rilevati, sui tempi di risoluzione e sugli incidenti aperti.
Notifica degli incidenti: il Fornitore deve segnalare a ENGIE qualsiasi distruzione accidentale o illegale, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso ai Dati ENGIE entro 24 ore dalla determinazione da parte del Fornitore che si è verificato un incidente. La notifica iniziale verrà effettuata dal Fornitore al contatto designato da ENGIE. Man mano che le informazioni vengono raccolte o diventano disponibili in altro modo, il Fornitore deve fornire senza indebiti ritardi ulteriori informazioni sulla natura e le conseguenze dell'incidente per consentire a ENGIE di notificare le parti interessate, compresi i soggetti interessati, le agenzie governative e le autorità di protezione dei dati in conformità con le leggi sulla protezione dei dati. Il Fornitore deve informare ENGIE delle misure che verranno adottate per mitigare la causa dell'incidente e per prevenire incidenti futuri.
REVERSIBILITÀ/TERMINAZIONE
Trasferimento/copia dei dati: al termine del contratto o in caso di attivazione della clausola di reversibilità, il Fornitore si impegna a:
- garantire l'assistenza necessaria per trasferire in modo sicuro le risorse hardware e software e consentire la ripresa il funzionamento da parte di ENGIE durante il periodo di migrazione, che non può superare i 6 mesi.
- restituire a ENGIE una copia di tutti i dati in un formato utilizzabile. Tale restituzione deve essere documentata in un verbale datato e sottoscritto dalle parti.
Anonimizzazione: una volta effettuata la restituzione, il Fornitore deve procedere all'anonimizzazione del materiale recuperato e alla cancellazione sicura dei dati di ENGIE. Il Fornitore si impegna, altresì, a consegnare a ENGIE un rapporto che certifichi la corretta cancellazione dei dati.
MISURE DI CYBERSECURITY INDUSTRIALE:
Il Fornitore deve aderire all'ICS Framework allegato al contratto, o a qualsiasi versione più recente del framework. In caso di audit e/o incidente informatico, ENGIE seguirà i controlli di sicurezza (SC) elencati nell'ICS Framework.

ART 21 - DIPENDENZA ECONOMICA

Le Parti improntano la loro condotta contrattuale ai principi di lealtà e probità.
Il Fornitore deve informare immediatamente il Committente di qualsiasi rischio di dipendenza economica.

ARTICOLO 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA

Il rapporto tra le Parti è regolato dal diritto italiano.
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, la validità e l'esecuzione o comunque connesse al Contratto sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro Tribunale di Roma, con esclusione di qualsiasi altro Foro eventualmente competente.
Eventuali controversie saranno in prima istanza devolute ai responsabili apicali del Committente e del Fornitore che tenteranno di addivenire ad una soluzione amichevole, da perfezionarsi entro 10 (dieci) giorni.

Elenco delle clausole vessatorie

- **ARTICOLO 3 – DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE**
- **ARTICOLO 4 - RISPETTO DELLE REGOLE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**
- **ARTICOLO 5 - TERMINI DI CONSEGNA – PENALI DA RITARDO**
- **ARTICOLO 6 - RISERVE-AUTORIZZAZIONI**

- **ARTICOLO 11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO ED INCEDIBILITÀ DEI CREDITI**
- **ARTICOLO 13 - RISPETTO DELLE LEGGI, DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E DEL CODICE ETICO DI ENGIE-CLAUSOLA ETICA E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL GRUPPO ENGIE – CONFLITTO DI INTERESSI**
- **ARTICOLO 17 - RECESSO UNILATERALE**
- **ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**
- **ARTICOLO 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA**